Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» »	» 32.000
Trimestrale	» »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **324.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, del 5 maggio 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto del lavoro (corso di laurea di scienze politiche) dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia del 19 aprile 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto del lavoro (corso di laurea di scienze politiche) dell'Università di Sassari;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di istituzioni di diritto privato della Università di Venezia risulta attualmente ricoperto dal dottor Giuseppe Uneddu e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Uneddu, alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza (corso di laurea di scienze politiche) dell'Università di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **325.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta della Scuola normale superiore di Pisa in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di matematica applicata (per la cattedra di geometria) . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **326.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Torino in ordine alla assegnazione dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare tre posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I tre posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica teorica . . . . . posti n. 1

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . . posti n. 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina interna (cattedra di clinica medica I) . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **327.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

chirurgia plastica;
gerontologia e geriatria;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
chimica e microscopia clinica;
enzimologia;
istopatologia ultrastrutturale;
andrologia;
nefrologia medica;
tossicologia clinica;
oftalmologia pediatrica;
chirurgia maxillo-facciale;
medicina di pronto soccorso;
urologia ginecologica;
puericultura prenatale;
dermatologia sperimentale;
neuroradiologia;
patologia urologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **328.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 685, con il quale è stato assegnato per trasferimento un posto di assistente ordinario alla cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 21 novembre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma del 9 gennaio 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università di Roma risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Chiariello e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla seconda cattedra di stessa denominazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento alla cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, n. 685, è attribuito unitamente al titolare dott. Luigi Chiariello, alla seconda cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della facoltà della stessa denominazione dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 99

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 221)

Nel quarto comma delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 221, concernente attribuzione di miglioramenti economici al personale della scuola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, dove è scritto: «. . . *Cisal-Fisafi* . . .», leggasi: «. . . *Cisas-Fisafi* . . .».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della M.T.P. « 9726 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1956, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1956, dispensa 19ª, dal quale risulta che la M.T.P. « 9726 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 22 ottobre 1956;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6154 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M.T.P. « 9726 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1979
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 285

(6198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 108, con il quale il dott. Riccardo Vassallo è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;
Vista la dichiarazione in data 5 gennaio 1979, con la quale il dott. Riccardo Vassallo ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma a decorrere dal 29 gennaio 1979;
Visti i pareri favorevoli, all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro presso la borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Riccardo Vassallo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 29 gennaio 1979.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 209

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Programmi di esame dei concorsi per il conferimento delle qualifiche di ispettore principale, ispettore aggiunto principale e coadiutore principale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 3, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il parere 2/79 emesso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella adunanza del 5 marzo 1979;
Ritenuto di adeguarsi al predetto parere 2/79 salvo per quanto riguarda le osservazioni concernenti il concorso per il conferimento della qualifica di ispettore aggiunto principale, per il quale ragioni di opportunità consigliano di mantenere il doppio programma in previsione di una divisione, da attuarsi con legge, tra ruolo tecnico e ruolo amministrativo;

Decreta:

I programmi di esame dei concorsi per il conferimento delle qualifiche di ispettore principale, ispettore aggiunto principale e coadiutore principale, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono stabiliti come segue:

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico

(Concorso per il conferimento della qualifica di ispettore principale)

Gli esami constano di due prove scritte e di un colloquio.

Le due prove scritte hanno carattere teorico-pratico e si svolgono una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

Il colloquio verte sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del seguente programma:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) scienza e tecnica delle costruzioni; progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - *Organizzazione ed esercizio dei trasporti*:

1) modi e sistemi di trasporto, loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - *Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna*:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastruttura);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - *Trazione e materiale mobile*:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - *Nozioni amministrative*:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti;

3) cenni sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione.

Carriera direttiva

Ruolo amministrativo

(Concorso per il conferimento della qualifica di ispettore principale)

Prove scritte:

1) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

2) soluzione di questione pratica attinente ai servizi della Direzione generale M.C.T.C.

Colloquio:

1) le materie delle prove scritte;

2) elementi di economia politica;

3) elementi di economia dei trasporti;

4) diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica amministrazione - delitti contro la fede pubblica - delitti contro il patrimonio;

5) elementi di contabilità di Stato;

6) legislazione sui trasporti con particolare riguardo alla circolazione stradale e disciplina del traffico;

7) organizzazione e funzioni della Direzione generale M.C.T.C.

Carriera di concetto

(Concorso per il conferimento della qualifica di ispettore aggiunto principale)

Programma « A »

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) soluzione di questione pratica attinente alle attribuzioni della Direzione generale M.C.T.C.

Colloquio:

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) elementi di economia dei trasporti;

3) elementi di contabilità di Stato;

4) norme sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;

5) organizzazione e funzioni della Direzione generale M.C.T.C.

Programma « B »

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

La prima prova scritta, che può anche consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica, verte sulla parte I del programma; la seconda prova scritta, a carattere pratico, verte sulla parte II.

La parte II è distinta in due gruppi di materie.

E' lasciata al candidato la possibilità di scelta tra i due gruppi; il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso su quale gruppo di materie intenda sostenere l'esame.

La prova orale verte sugli argomenti delle parti I, II e III del seguente programma:

Parte I:

1) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, potenze ed esponenti interi e frazionari; calcolo dei radicali; equazioni e problemi di primo o di secondo grado o riducibili al secondo grado; progressioni aritmetiche e geometriche, logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenze e cerchio; poliedri, cilindro, cono, sfera);

c) funzioni trigonometriche ed uso delle tavole relative, applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei;

2) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

Parte II:

I Gruppo:

1) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazioni, celeri-

mensura; poligonazione; calcolo delle coordinate; livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

2) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantiere (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori, attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglomerati e simili);

3) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati, progetti di massima e definitivi, profili longitudinali e sezioni trasversali; volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici, muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche; muratura, archi, volte e fondazioni; struttura di solai in legno, in ferro ed in cemento armato, strutture di scale e tetti;

4) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche. vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

II Gruppo:

1) nozioni fondamentali di fisica (meccanica, termologia, dilatazione dei gas, termodinamica, acustica, ottica, elettricità e magnetismo);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine;

3) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

4) elementi di elettrotecnica applicata (motori elettrici; produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica);

5) nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

6) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

Parte III:

1) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze, servitù, espropriazione per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni mobili; igiene del lavoro);

2) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

3) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della M.C.T.C.;

4) nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, degli organi di sterzo e della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi;

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti.

CARRIERA ESECUTIVA

(Concorso per il conferimento della qualifica di coadiutore principale o equiparate)

Prova scritta:

ordinamento e funzionamento dei servizi di archivio.

Prova pratica:

dattilografia con velocità minima di centoventi battute al minuto.

Colloquio:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

4) nozioni sulle leggi sulla circolazione stradale e la disciplina del traffico.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro: PRETI

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in favore della ditta Cirel, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Cirel, con sede in Catania, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cirel, con sede in Catania.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6928)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Qualso di Reana del Rojale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana del Rojale (Udine), ha tuttora in corso lavori di ripristino e di ricostruzione dei reparti dello stabilimento, seriamente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana del Rojale (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6929)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max novo Italia, in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Max novo Italia, con sede in Novara, con effetto dal 3 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1977, 20 luglio 1977 e 4 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Max novo Italia, con sede in Novara, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1979.

Incarico della vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa all'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania e revoca dell'incarico di collaborazione alle cantine sperimentali di Milazzo e di Noto ed all'ufficio enologico di Riposto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1972, registro n. 3, foglio n. 14, col quale venne incaricata della vigilanza per le province della Sicilia orientale e quelle di Catanzaro e Reggio Calabria la sezione di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1977, registro n. 3, foglio n. 331, col quale le province della Calabria venivano assegnate ad altro istituto;

Riconosciute le difficoltà funzionali rilevate dall'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma circa la direzione dell'attività di vigilanza espletata dalla sezione operativa periferica di Catania;

Visto l'assenso dell'Università degli studi di Catania per l'assunzione da parte dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'incarico della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

L'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive integrazioni e modificazioni, nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa in sostituzione della sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma.

Gli incarichi di collaborazione conferiti alle cantine sperimentali di Milazzo e Noto ed all'ufficio enologico di Riposto sono revocati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1979
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 288

(7091)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua di assistenza per i dipendenti dell'Azienda comunale elettricità ed acque di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua di assistenza per i dipendenti dell'azienda comunale elettricità e acque (ACEA) di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pierluigi Massara, commissario straordinario della cassa mutua di assistenza per i dipendenti dell'azienda comunale elettricità e acque (ACEA), è nominato commissario dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6743)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Concessione dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sess - Società estrazione sabbie silicee, in Castellana Grotte, unità di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale e stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta C.M.C. Sess, unità di Taranto;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978 e 21 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della ditta sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978;

Considerato che l'esatta ragione sociale della ditta predetta è S.p.a. Sess - Società estrazione sabbie silicee, con sede legale in Castellana Grotte, unità di Taranto;

Ritenuta la necessità di modificare in tal senso i citati decreti ministeriali 18 ottobre 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978 e 21 ottobre 1978;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sess - Società estrazione sabbie silicee, con sede legale in Castellana Grotte, unità di Taranto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sostituisce i decreti ministeriali 18 ottobre 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978 e 21 ottobre 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6932)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 25 novembre 1978, 26 gennaio 1979 e 12 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6939)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carminati industrie tessili S.p.a., in Milano, stabilimento di Gallarate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Carminati industrie tessili S.p.a., con sede in Milano, stabilimento di Gallarate, con effetto dal 17 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il tratamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carminati industrie tessili S.p.a., con sede in Milano, stabilimento di Gallarate, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Autophon italiana di Roma;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1979 e 12 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana di Roma, è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 novembre 1978, 6 febbraio 1979 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 21 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata fino al 21 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6933)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in San Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6931)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, e 12 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6938)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 maggio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favo-

revole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Bologna, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978 e 10 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6934)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris, in Ozzano Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6935)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979 e 12 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6941)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo, in Scandicci.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 ottobre 1978 al 22 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dario Moranduzzo di Scandicci (Firenze), è prolungata fino al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6940)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 12 giugno 1976, con il quale venne nominato per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Considerato che il collegio sindacale è scaduto ed occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., i signori:

Presidente:

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato.

Sindaci effettivi:

Acrosso dott. Luigi, del Ministero delle partecipazioni statali;

Saltarelli ing. Michele, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cerioni dott. Antonino e Paolucci dott. Salvatore, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, revisori ufficiali dei conti.

Sindaci supplenti:

Delfini dott. Alberto, della ragioneria generale dello Stato;

Eramo dott. Alberto, del Ministero delle partecipazioni statali;

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

La nomina ha la durata di un triennio, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(7094)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi della « Zona B », è ammessa per diretta concessione delle dogane.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO I

MERCI ORIGINARIE DI PAESI DELLA « ZONA B » LIBERALIZZATE ALL'IMPORTAZIONE

Voce doganale e codice	Denominazione della merce
27.10 da 111 a 790	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base
ex 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	A. propano di purezza uguale o superiore a 99 %
030	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile
050	II. destinato ad altri usi
	B. altri
	I. propani e butani commerciali:
110	a. destinati a subire un trattamento definito
130	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.11 - B - I - a
190	c. destinati ad altri usi
ex 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
100	A. bitume di petrolio
	C. altri
910	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03
990	II. non nominati

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle lane e peli fini, cardati o pettinati (V.D. 53.05 da 100 a 390), originarie del Brasile e dell'Uruguay è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale. Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica, prevista dalla circolare n. 22/76, protoc. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(7093)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 20 luglio 1979. Direttive del CIPI per l'attività della Gepi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, settimo comma, della stessa legge n. 675, che prevede l'approvazione da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle direttive per l'attività della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni già acquisite, sia per i nuovi interventi e per stabilire la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale nel Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale;

Visto l'art. 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti l'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nonché le direttive del CIPE per l'applicazione della stessa normativa approvate nella riunione del 17 giugno 1971, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acquisiti i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali previsto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Delibera:

1. — Entro tre mesi dall'approvazione della presente delibera la Gepi dovrà segnalare al CIPI, avuto riguardo agli indirizzi dei programmi finalizzati di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e tenuto conto dei fini istituzionali che le competono, per quali gestioni di partecipazione in società industriali finora acquisite ovvero per quali società costituite o che ha concorso a costituire ai fini della gestione o del rilievo di aziende industriali, sussistano prospettive di risanamento economico-finanziario entro i termini temporali e nei limiti di spesa previsti dal piano di riassetto o di riconversione di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, e per i quali, invece, il risanamento aziendale comporti tempi più lunghi e/o costi maggiori di quelli inizialmente previsti dal piano di ristrutturazione e/o un'eventuale riduzione dell'occupazione.

2. — Entro lo stesso termine la Gepi dovrà segnalare, mettendone in luce le ragioni, per quali gestioni di partecipazione finora acquisite oppure per quali società costituite o che ha concorso a costituire ai fini della gestione o del rilievo di aziende industriali non sussistano le condizioni di cui al punto precedente nè sussistano i presupposti economico-finanziari per la prosecuzione delle attività sulla base di nuovi piani di riassetto o di riconversione.

A tale riguardo la Gepi dovrà esaminare preventivamente, tenuto conto delle indicazioni dei programmi finalizzati, tutte le possibilità di intervento consentite, considerando in particolare le opportunità offerte dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; per le aziende ubicate nei territori meridionali dovranno essere promosse (con ricorso agli anzidetti strumenti ai sensi del punto 3. della delibera del CIPI del 21 dicembre 1978 contenente direttive generali per i programmi finalizzati) attività produttive sostitutive che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti.

3. — La Gepi, prima di attivare le procedure necessarie per la messa in liquidazione delle gestioni di partecipazione nonché delle società di cui al precedente punto 2., ne dà comunicazione al CIPI. Qualora il CIPI non si pronunzi in senso difforme con motivato parere entro trenta giorni, la Gepi provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte.

4. — Ai fini della tutela dell'occupazione del personale resosi disponibile a seguito della liquidazione delle iniziative non risanabili di cui al punto 2. o che risulti eccedente nelle ipotesi di cui al punto 1., la Gepi si avvarrà dei meccanismi della mobilità della manodopera previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

5. — Per le aziende che, dopo le operazioni di liquidazione di cui al punto 3., permarranno in gestione della Gepi S.p.a., la finanziaria si avvarrà per l'attuazione dei loro programmi di riconversione o di riassetto, di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sempreché si tratti di iniziative che rientrino nei settori oggetto dei programmi finalizzati, degli strumenti giuridico-finanziari offerti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sul risanamento finanziario delle imprese. Tali programmi dovranno essere completati entro i termini che saranno definiti con le procedure di cui al precedente punto 1.

6. — Per quanto riguarda le attività produttive nel settore elettronico, la Gepi dovrà indirizzare la propria azione alla salvaguardia dei livelli occupazionali nonché delle attività produttive tipiche di queste aziende, sempre che risultino economicamente valide. Le attività sostitutive promosse dalla Gepi nel Mezzogiorno dovranno tener conto delle opportunità offerte da iniziative nel settore elettronico.

Più in particolare:

per il comparto dell'elettronica civile andrà realizzata una confluenza di tale attività in un più vasto raggruppamento produttivo e commerciale, lungo le linee indicate dal programma finalizzato;

per la componentistica provvederà a definire con altre società, anche estere, opportune iniziative produttive;

per quanto concerne la OMI, dovrà essere verificata la possibilità di istituire rapporti di collaborazione e/o cooperazione con aziende a partecipazione statale e con aziende private, anche estere, che operano nel settore della ottico-meccanica di precisione;

per le altre attività elettroniche della Gepi, andranno perfezionate le attività di riconversione produttiva in corso.

7. — I nuovi interventi, ai sensi dell'art. 15, comma primo, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, dovranno essere effettuati esclusivamente nei territori meridionali e nelle zone del centro dichiarate insufficientemente sviluppate, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La Gepi, prima di procedere a tali interventi, dovrà effettuare un esame preventivo delle possibilità di risanamento della azienda e di prosecuzione dell'attività industriale per la quale si richiede di intervenire, tenuto conto prioritariamente delle indicazioni dei programmi finalizzati ed avuto riguardo alle possibilità di intervento offerte in particolare dall'art. 3 della legge n. 675.

In questo quadro, particolare attenzione dovrà essere data all'assunzione di partecipazioni in base al punto 1. dell'art. 5, primo comma, della legge n. 184 del 1971, per il riassetto e riconversione di società industriali meridionali che versino in condizioni di temporanea difficoltà finanziaria e gestionale in tutti i casi in cui tali difficoltà siano giudicate transitorie e superabili, e che quindi nel breve periodo sia possibile procedere alla cessione della partecipazione stessa.

Per gli interventi di cui al presente paragrafo il disposto del punto 14. della delibera del CIPE del 17 giugno 1971 si applica limitatamente alle aziende il cui capitale sia controllato, direttamente o indirettamente, da enti a partecipazione statale.

8. — Ferma restando la possibilità della Gepi di avvalersi, nei confronti delle imprese localizzate nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno, di ogni forma di collaborazione imprenditoriale atta al perseguimento dei suoi fini istituzionali di risanamento e di cessione delle imprese, l'intervento della Gepi in concorso con gli enti di promozione industriale delle regioni a statuto speciale è commisurato — in base all'art. 2, settimo comma, della legge n. 675 del 1977 e tenuto conto in particolare di quanto disposto al precedente punto 7. — ad un volume di risorse finanziarie pari al 10% degli incrementi di capitale da destinare a nuove operazioni ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della soprarichiamata legge n. 675 del 1977.

9. — La Gepi, in relazione alle esigenze di riqualificazione del personale connesse con la realizzazione di attività sostitutive e di iniziative di ristrutturazione o di riconversione nel Mezzogiorno, provvederà a promuovere, d'intesa con le regioni, appositi corsi di formazione professionale, avvalendosi possibilmente del Formez e di altri organismi di formazione a partecipazione pubblica.

10. — Il CIPI si riserva di integrare le presenti direttive in relazione anche ai risultati degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1. e 2.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(7015)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori della Banca privata italiana S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 27 settembre 1974 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, e ha posto la stessa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 27 settembre 1974 con il quale l'avv. Giorgio Ambrosoli è stato nominato commissario liquidatore della Banca privata italiana S.p.a.;

Considerato che l'avv. Ambrosoli è deceduto;

Ritenuta l'opportunità di portare a due il numero dei commissari liquidatori;

Dispone:

Il dott. Adolfo Dolmetta, nato a Porto Maurizio (oggi Imperia) il 5 marzo 1916 e il dott. Giovanni Rubboli, nato a Rimini il 6 settembre 1934, sono nominati commissari liquidatori della Banca privata italiana S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Ambrosoli, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Governatore: BAFFI

(7103)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Riva del Garda

Con deliberazione 11 maggio 1979, n. 4398, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4175/2 del comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

(6865)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 293, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 288, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1979, con il quale i candidati dott. Gianfranco Cominotti e dott. Michele Solbiati sono stati esclusi dal concorso sopracitato in quanto privi dei requisiti richiesti dall'art. 3, lettera *l*), del bando;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approntata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Milano:

1) Panigada Walter	punti	59,46	su 100
2) Giugni dott. Gerardo	»	46,91	»
3) Ceresole dott. Giuseppe	»	41,73	»
4) Lunatici dott. Luciano	»	36,95	»
5) Raimondi dott. Valter	»	35,50	»
6) Gioffredi dott. Antonio	»	35,00	»
7) Cozzi dott. Primo Alberto	»	34,90	»
8) Giussani dott. Francesco	»	34,42	»
9) Bergancini dott. Giancarlo	»	33,07	»
10) Buffa dott. Ezio	»	31,82	»
11) Belloni dott. Maurizio	»	30,55	»
12) Marinoni dott. Franco	»	30,37	»
13) Claps dott. Lucio	»	30,22	»
14) de Gresti di San Leonardo dott. Vittorio Emanuele	»	29,84	»
15) Soldan dott. Giovanni	»	29,60	»
16) Gamba dott. Gian Paolo	»	29,59	»
17) Giugni dott. Enrico	»	28,81	»
18) Mach De Palmstein dott. Amedeo	»	28,42	»
19) Adorno dott. Giovanni	»	27,38	»
20) Rampini dott. Roberto	»	26,79	»
21) Baroffio dott. Giorgio	»	26,77	»
22) De Asmundis dott. Guido	»	25,83	»
23) Albertini dott. Alberto	»	25,66	»
24) Martini dott. Giacomo	»	25,21	»
25) Giardina dott. Salvatore	»	24,46	»
26) Brioschi dott. Davide	»	23,59	»
27) Agnese dott. Savino	»	21,71	»
28) Mortari dott. Piero	»	21,44	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 212

(7030)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tedeschi Decio, nato a Serino il 15 gennaio 1928, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 del precedente decreto del 18 gennaio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto dell'art. 2 del precedente decreto del 18 gennaio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Alabiso Luigi, nato a Nicosia il 12 luglio 1923;
Amalfi Marzio, nato a La Maddalena il 15 agosto 1925;
Biancheri Vincenzo, nato a Genova-Voltri il 18 giugno 1926;
Buzzi Giovanni, nato a Fossano il 31 ottobre 1931;
Galli Pietro, nato a Milano il 28 novembre 1920;
Lamantea Antonio, nato a Campo Calabro il 2 settembre 1926;
Landi Eduardo, nato a Mondragone il 14 marzo 1932;
Milani Celeste, nata a Garbagnate Milanese il 14 maggio 1926;
Pagni Mauro, nato a Radicofani il 31 maggio 1930;
Siri Giuseppe, nato a Sassello il 26 agosto 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6624)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carosi Giampiero, nato a Cairo Montenotte il 5 marzo 1941 . . . . . . punti 95 su 100
2. Sforza Emanuele, nato a Toritto il 7 maggio 1943 . . . . » 85 »
3. Tantimonaco Gianbattista, nato a Vieste il 27 giugno 1939 . . . . . . » 85 »
4. Vasone Rosantonietta, nata a Frugarolo il 16 novembre 1936 . . . . . » 85 »
5. *Cibelli Michele, nato a Orsara di Puglia* il 14 settembre 1935 . . . . . » 84 »
6. Iandolo Eugenio, nato a Bari il 10 agosto 1942 . . . . » 78 »
7. Nicoletti Antonio, nato a Cosenza il 2 luglio 1934 . . . . » 76 »
8. Bianchi Angelo, nato a Cesena il 13 marzo 1940 . . . . » 75 »
9. Di Gregorio Pietro, nato a Regalbuto il 9 dicembre 1943 . . . . » 75 »
10. Fedeli Alfonso, nato a Monte Vidon Combatte il 10 settembre 1937 . . . . » 72 »
11. Piccinno Maria, nata a Galatone il 31 maggio 1925 . . . . » 72 »
12. Alegente Giuliano, nato a Siena l'11 luglio 1940 . . . . » 70 »
13. Bruno Ascenzio, nato a Villadoro il 6 settembre 1934 . . . . » 70 »
14. D'Amico Giuseppe, nato a Campobasso l'8 luglio 1942 . . . . » 70 »
15. Giovannico Giacomo, nato a Lizzanello il 25 agosto 1931 . . . . » 70 »
16. Lavegas Ernesto, nato a Taranto il 1° gennaio 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5471)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cerciello Giulio Cesare, nato a Nola il 1° agosto 1939 . . . . punti 100 su 100
2. Guariglia Ciro, nato a Nocera Superiore il 24 ottobre 1941 . . . . . . » 100 »
3. Hassan Giorgio, nato a Tripoli il 12 maggio 1937 . . . . » 100 »

4. Leone Giuseppe, nato a Silvi il 21 gennaio 1943	punti	100	su 100
5. Sansò Giovanni, nato a Collepasso il 30 marzo 1943	»	100	»
6. Bertacchini Mentore, nato a Ravarino il 23 novembre 1932	»	96	»
7. Bonati Germano, nato a Cremona il 10 febbraio 1925	»	96	»
8. Frasca Alfonso, nato a Bagnoli Irpino il 9 luglio 1939	»	96	»
9. Lanzafame Angelo, nato ad Ariano Irpino l'8 febbraio 1935	»	96	»
10. Latorre Francesco, nato a Castellana Grotte il 5 maggio 1929	»	96	»
11. Puxeddu Adolfo, nato a Bari il 14 novembre 1937	»	96	»
12. Rascio Luciano, nato a Napoli il 13 febbraio 1938	»	96	»
13. Smerieri Franco, nato a Marcaria il 1° luglio 1940	»	96	»
14. Baldini Alessandro, nato a Viareggio il 17 novembre 1936	»	94	»
15. Carmignani Fulvio, nato a Trieste il 15 agosto 1936	»	94	»
16. Guizzardi Giuseppe, nato a Città S. Angelo il 23 luglio 1941	»	94	»
17. Chelazzi Giovanni, nato a Milano il 27 settembre 1936	»	92	»
18. Cielo Roberto, nato a Montorso il 20 dicembre 1933	»	92	»
19. Russo Giovanni, nato a Napoli il 22 giugno 1929	»	92	»
20. Alfano Egidio, nato a Carolei il 14 maggio 1940	»	90	»
21. Cinotti Vincenzo, nato a Viterbo il 4 dicembre 1941	»	90	»
22. Di Lorenzo Saverio, nato a Tropea il 16 maggio 1927	»	90	»
23. Fazzari Luigia, nata a Taurianova il 21 giugno 1939	»	90	»
24. Marani Toro Giuseppe, nato a Pescara il 2 dicembre 1937	»	90	»
25. Melaragno Paolo, nato a Forlì del Sannio il 15 giugno 1942	»	90	»
26. Navarria Luisa Carmen, nata a Caltanissetta il 9 luglio 1942	»	90	»
27. Palmari Venzio, nato a Camporosso il 12 luglio 1939	»	90	»
28. Russo Raffaele, nato a Pomigliano d'Arco il 4 agosto 1939	»	90	»
29. Venturini Gianluigi, nato a Carrara il 25 aprile 1942	»	90	»
30. Baroncini Giampietro, nato a Venezia il 26 luglio 1941	»	88	»
31. Bellon Angelo, nato a Vigonza il 7 marzo 1941	»	88	»
32. Di Blasi Fausto, nato a Montagnareale il 1° gennaio 1940	»	88	»
33. Isacchi Giancarlo, nato a Roma l'11 aprile 1940	»	88	»
34. Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941	»	88	»
35. Lorenzini Leonida, nato a Borgovelino-Antrodoco il 22 dicembre 1924	»	86	»
36. Monti Gaetano, nato a Roma il 6 aprile 1943	»	86	»
37. Pasquino Milena, nata a Torino il 3 settembre 1941	»	86	»
38. Daga Gaetano, nato a Lanusei il 17 giugno 1929	»	84	»
39. Della Loggia Fulvio, nato ad Ortona il 29 luglio 1935	»	84	»
40. Galliani Ezio, nato ad Agordo il 15 febbraio 1930	»	84	»
41. Pellegrini Alfredo, nato a Longobardi il 22 marzo 1935	»	84	»
42. Astorri Ettore, nato a Piacenza il 24 dicembre 1938	»	82	»
43. Antonini Moreno, nato a Vinci il 21 agosto 1939	»	80	»
44. Bocchinfuso Vincenzo, nato a Maenza il 15 ottobre 1942	»	80	»
45. Carrescia Pier Michele, nato a Torino il 12 maggio 1927	punti	80	su 100
46. Guarino Francesco, nato a Napoli il 10 settembre 1938	»	80	»
47. Leone Giuseppe, nato a Corato il 25 gennaio 1931	»	80	»
48. Longobardi Mario, nato a Scafati l'11 ottobre 1941	»	80	»
49. Moiraghi Paolo, nato a Torino il 29 giugno 1937	»	80	»
50. Perugi Gianfranco, nato a Viterbo il 23 giugno 1942	»	80	»
51. Pica Giulio, nato a Roma il 18 aprile 1933	»	80	»
52. Battioni Augusto, nato a Roma il 10 dicembre 1935	»	78	»
53. Gori Mario, nato a Roma il 4 novembre 1942	»	78	»
54. Peretti Luciano, nato ad Oppeano di Verona il 10 dicembre 1931	»	78	»
55. Vecchiola Dante, nato a Montegranaro il 7 febbraio 1938	»	78	»
56. Ventura Vincenzo, nato a Falcone il 16 febbraio 1942	»	78	»
57. Adami Giovanni, nato a Ferentillo il 15 luglio 1928	»	76	»
58. Biagi Mario, nato a Napoli il 21 aprile 1931	»	76	»
59. D'Anna Salvatore, nato a Cefalù il 28 maggio 1940	»	76	»
60. Forleo Cataldo, nato a Francavilla il 3 agosto 1940	»	76	»
61. Gamba Erminio, nato a Roma il 1° settembre 1943	»	76	»
62. Ghirlanda Giovanni, nato a Carrara il 2 gennaio 1943	»	76	»
63. Luongo Manfredi, nato a Benevento il 22 febbraio 1936	»	76	»
64. Palomba Vittorio, nato a Debra Berhan il 17 aprile 1940	»	76	»
65. Panconi Damiano, nato a Lucca il 3 novembre 1941	»	76	»
66. Rusco Roberto, nato a Roma il 1° marzo 1939	»	76	»
67. Samek Lodovici Renato, nato ad Abbiategrasso il 23 novembre 1935	»	76	»
68. Balestrieri Michele, nato a Napoli-Ponticelli il 19 giugno 1939	»	75	»
69. Abbati Giorgio, nato a Parma il 20 marzo 1925	»	74	»
70. Acquarone Nicola, nato a Ovada il 1° novembre 1941	»	74	»
71. Andalò Andrea, nato a Bologna il 20 settembre 1941	»	74	»
72. Busatti Letizia, nata a Pisa l'8 gennaio 1924	»	74	»
73. Cappello Giuseppe, nato a Molfetta il 10 ottobre 1938	»	74	»
74. Di Donato Franco, nato a Tuscania il 18 ottobre 1937	»	74	»
75. Malaguti Romano, nato a S. Felice sul Panaro il 17 febbraio 1936	»	74	»
76. Papa Alba Ivana, nata a Pietradefusi il 2 settembre 1937	»	74	»
77. Quinto Vincenzo, nato a Corato il 15 giugno 1941	»	74	»
78. Amico Calogero, nato a Caltanissetta il 5 luglio 1926	»	72	»
79. D'Addabbo Leonardo Vittorio, nato a Sammichele di Bari il 22 luglio 1937	»	72	»
80. Davini Paolo, nato a Pisa il 30 aprile 1939	»	72	»
81. Papalini Vittorio Emanuele, nato a Roma l'11 novembre 1935	»	72	»
82. Rocchi Giorgio, nato a Conegliano il 7 settembre 1930	»	72	»
83. Scatizzi Alberto, nato a Milano il 7 maggio 1932	»	72	»
84. Andalò Luigi, nato a Bologna il 4 agosto 1939	»	70	»
85. Balducci Mauro, nato a Fabriano il 30 luglio 1940	»	70	»

86. Barotti Carlo, nato a Ceneselli il 27 marzo 1935 . . . punti 70 su 100
87. Biscaldi Giampiero, nato a Pavia il 5 febbraio 1941 . . . . » 70 »
88. Bonatti Antonio, nato a Roma il 24 maggio 1930 . . . . » 70 »
89. Bottoni Paolo, nato a Pavia il 12 giugno 1939 . . . . . » 70 »
90. Brusasco Leonardo, nato a Vercelli il 16 febbraio 1936 . . . . » 70 »
91. Burrafato Salvatore Rocco, nato a Ragusa il 16 agosto 1940 . . . . . » 70 »
92. Campriani Sandro, nato a Città di Castello il 29 maggio 1939 . . . . . » 70 »
93. Caraceni Mario, nato a Mogliano il 25 maggio 1941 . . . . » 70 »
94. Carella Giovanni, nato a Roccalumera il 30 gennaio 1941 . . . . . » 70 »
95. Cattano Riccardo, nato a Milano il 29 dicembre 1934 . . . . . . » 70 »
96. Costagliola Antonio, nato a Napoli il 9 giugno 1934 . . . . » 70 »
97. De Rosa Giovina, nata a Bovino l'8 maggio 1943 . . . . . . » 70 »
98. Ferraro Francesco, nato a Grotteria il 26 novembre 1941 . . . . . . » 70 »
99. Furlotti-Marino Gianluigi, nato ad Alessandria il 14 gennaio 1935 . . . . . » 70 »
100. Gasperi Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1936 . . . . . . » 70 »
101. Grossi Evandro, nato a S. Miniato il 18 luglio 1938 . . . . . . » 70 »
102. Ingà Corrado, nato a Noto il 4 novembre 1931 . . » 70 »
103. Laquaglia Giuseppe Antonio, nato ad Anzano di Puglia l'11 marzo 1939 . . » 70 »
104. Loru Franco, nato a Ronchi dei Legionari il 6 gennaio 1943 . . . . . . » 70 »
105. Mancuso Giorgio, nato a Palazzo Adriano il 12 agosto 1936 . . . . . » 70 »
106. Mandelli Contegni Giovanni, nato a Varese il 30 maggio 1931 . . . . . » 70 »
107. Mantovani Giovanni, nato a Milano il 3 agosto 1940 . . . . » 70 »
108. Marras Francesco Maria, nato a Sassari il 30 agosto 1936 . . . . » 70 »
109. Martinetti Giovanni, nato a Castiglione delle Stiviere il 14 febbraio 1938 . . » 70 »
110. Mezzelani Paolo, nato a Dire-Daua (Etiopia) il 14 marzo 1940 . . . . . . » 70 »
111. Orlando Antonio, nato a Nola il 15 maggio 1940 . . . . » 70 »
112. Passigli Andrea, nato a Pontassieve il 19 giugno 1943 . . . . » 70 »
113. Pietrosanti Giovanni, nato a Roma il 18 settembre 1940 . . . . . . » 70 »
114. Pipitò Aldo, nato a La Spezia il 1° gennaio 1924 . . . . . . » 70 »
115. Rico Mario, nato a Celano il 18 luglio 1926 . . . . » 70 »
116. Sarti Armando, nato a Medicina il 14 dicembre 1938 . . . . . » 70 »
117. Sassetti Franco, nato a Milano il 20 dicembre 1939 . . . . . » 70 »
118. Solari Ezio, nato a Genova il 19 ottobre 1931 . . . . . . » 70 »
119. Tortorizio Giuseppe, nato a Taranto il 25 ottobre 1940 . . . . . » 70 »
120. Vernasca Marzia, nata a Parma il 26 luglio 1939 . . . . . . » 70 »
121. Vignati Pierluigi, nato a Tolfa il 3 aprile 1940 . . . . » 70 »
122. Vignetti Giorgio, nato a Roma il 3 ottobre 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5474)

CAUSA PIA OSPITALIERA «A. UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2457/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(2466/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione *A*);

due posti di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2467/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2461/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2462/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2463/S)

OSPEDALE ESTENSE DI MODENA

Concorso a due posti di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(2464/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(2465/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(2458/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2459/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2460/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1979, n. **10.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 e del bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 24 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24: « Formazione di una cartografia regionale » è disposta per gli esercizi finanziari 1979-81 una autorizzazione complessiva di spesa di L. 4.700.000.000 di cui L. 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

Per la concessione di contributi alle comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 150.000.000.

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, è così modificato:

« La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare la prima assegnazione annuale sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 "Quadrifoglio" per l'effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un ammontare complessivo di L. 28.471.125.000, da iscrivere a carico dell'esercizio finanziario 1979:

a) interventi in capitale per la realizzazione di strutture produttive zootecniche in zone di collina e montagna ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29: L. 4.000.000.000;

b) interventi in capitale per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di zootecnia: L. 3.971.713.000;

c) interventi in capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, modificato dal precedente art. 7: L. 2.932.680.000;

d) interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di orto-florofrutticoltura: L. 3.049.000.000;

e) interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di viti-vinicoltura: L. 829.000.000;

f) interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee; nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 modificato dal precedente art. 7: L. 45.192.000;

g) interventi in capitale per lo sviluppo della attività sementiera a norma dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31: L. 200.000.000, in sostituzione delle minori assegnazioni sulla legge n. 403/77 "Marcora";

h) interventi per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero a norma dell'art. 7 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31: L. 670.000.000, in sostituzione delle minori assegnazioni sulla legge n. 403/77 "Marcora";

i) contributi in capitale per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e svantaggiate a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18: L. 2.726.640.000;

l) interventi in capitale per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale, nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6: « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », ad integrazione del programma regionale: L. 2.553.900.000;

m) interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale: L. 7.493.000.000,

I fondi di cui alla lettera *l)* possono essere utilizzati come quota capitale a carico della Regione sui progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di forestazione ».

Art. 4.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 3.000.000.000 per lo svolgimento delle funzioni concernenti la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 71, lettera *d)*, e 77 lettera *e)*, in corrispondenza della assegnazione di pari importo disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla quota 1978 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio » destinata per il finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero medesimo.

Art. 5.

Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, n. 1366 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

per l'esercizio 1979 L. 2.750.000.000, con una riduzione di L. 110.000.000 rispetto a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42;

per gli esercizi 1980 e 1981 L. 1.600.000.000 complessive.

Per l'esercizio 1979 la copertura finanziaria dello stanziamento già assicurata da mezzi propri della Regione, viene parzialmente garantita per L. 1.503.000.000 dalla assegnazione di pari importo disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle quote 1978 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 « Quadrifoglio » destinata al finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero medesimo.

Art. 6.

Per la prosecuzione delle funzioni inerenti alle attività fin qui svolte dagli istituti di incremento ippico, trasferite alle regioni a norma dell'art. 66, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la spesa annua di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981.

Art. 7.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », sono disposte per gli esercizi 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

a) forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 4.586.000.000;

b) forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lettera *b)* e dell'art. 2: L. 400.000.000;

c) contributi alle comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra enti locali ed altri enti a norma dell'art. 3, primo comma: L. 300.000.000;

d) contributi alle comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, comma secondo: L. 100.000.000;

e) contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lettera *b)* e dell'art. 4: L. 300.000.000;

f) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 300.000.000;

g) manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, a norma dell'art. 6, lettera *b*): L. 1.600.000.000.

I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo europeo agricolo FEOGA».

Art. 8.

Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli articoli 18, 31 e 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per gli anni 1980 e 1981 la spesa di L. 330.000.000.

Art. 9.

Per gli interventi in materia di forestazione di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono disposte, per gli esercizi 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) vivai forestali (art. 91 e seguenti): L. 1.400.000.000;

b) prevenzione incendi boschivi (art. 105): L. 300.000.000.

Art. 10.

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, è autorizzata per l'esercizio 1979 una maggiore spesa di L. 500.000.000 per la manutenzione delle opere di bonifica a norma degli articoli 16 e seguenti dal regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 215.

E' altresì autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981 la spesa di L. 2.000.000.000, già prevista nel bilancio pluriennale 1978-81.

Art. 11.

Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario 1978, sono trasferite all'esercizio finanziario 1979 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1978.

a) L. 323.000.000. — Contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 23; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 11, lettera *g* e art. 13) cap. 10730;

b) L. 324.932.000. — Concessione di contributi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane e svantaggiate (art. 10, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 342 - Attuazione direttive C.E.E. numeri 268 e 273; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 13, quarto comma) cap. 15150;

c) L. 1.509.000.000. — Interventi per il completamento, il ripristino e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche di irrigazione (art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 493) cap. 16050;

d) L. 16.344.900. — Oneri di carattere generale per l'attuazione delle direttive C.E.E. (art. 10 della legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18) cap. 18050;

e) L. 403.578.000. — Spese e contributi per l'assunzione di consulenti per lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura (art. 60 della legge 9 maggio 1975, n. 153; articoli 43 e 49 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18) cap. 18150;

f) L. 6.690.000. — Attività di informazione socio-economica in agricoltura (art. 48 della legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, articoli 43 e seguenti) cap. 18160;

g) L. 62.664.019. — Contributi obbligatori ai Consorzi di difesa delle avversità ai sensi dell'art. 19, legge 25 maggio 1970, n. 364 (art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) cap. 19510;

h) L. 1.152.000.000. — Interventi creditizi e contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, cap. 19560;

i) L. 400.000.000. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, primo comma, della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, primo comma, della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19) cap. 20030.

Art. 12.

Sono disposte, a partire dall'esercizio 1980, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici; limite di impegno di L. 440.000.000;

b) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario fino a 20 anni, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29; limite di impegno di L. 800.000.000;

c) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali per opere di miglioramento fondiario; limite di impegno di L. 150.000.000;

d) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fino a 20 anni di cui all'art. 4 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario; limite di impegno di L. 400.000.000;

e) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del regolamento (CEE) n. 17, in data 5 febbraio 1964; limite di impegno di complessive L. 810.000.000, così ripartite:

interventi in materia di zootecnia, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42: L. 200.000.000;

interventi in materia di ortoflorofrutticoltura e di vitivinicoltura di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42: L. 30.000.000;

interventi per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna, di collina e svantaggiate a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18: L. 280.000.000;

interventi in materia di forestazione a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42: L. 300.000.000.

A norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui al comma precedente, mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del bilancio statale.

E' parimenti autorizzato, a partire dall'esercizio 1980, un limite di impegno di L. 600.000.000 per i contributi negli interessi sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 22.

La copertura finanziaria delle nuove spese, pari a complessive L. 3.200.000.000 è ottenuta mediante utilizzazione di quota parte del limite di impegno residuo di L. 3.300.000.000 previsto a partire dall'esercizio 1980 nell'ambito del programma 11 — altri interventi — settore 02 agricoltura e alimentazione, sezione 3ª attività produttive.

Art. 13.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 700.000.000 per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per il pronto intervento a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 e articoli 66 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14.

A norma degli articoli 20, sesto comma, e 57, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio 1979, la spesa di L. 150.000.000 per contributi alle associazioni di produttori agricoli, che svolgono altresì attività di assistenza contabile alle aziende agricole, per le spese di primo impianto.

Art. 15.

Il contributo annuo previsto dalla legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, in favore dell'enoteca regionale Emilia-Romagna, con sede in Dozza, è esteso ad altre analoghe iniziative.

I contributi saranno erogati in base alle modalità ed alle condizioni previste dalla legge regionale medesima.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 37.000.000 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981.

Art. 16.

Al fine della concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative approvate dalla C.E.E. nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al regolamento C.E.E. n. 355/1977 del 15 febbraio 1977, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di L. 3.000.000.000 a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative alla applicazione delle direttive C.E.E.

Al finanziamento di tale spesa è destinata quota parte di L. 3.000.000.000 della assegnazione 1979 che perverrà alla regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, « Quadrifoglio ».

Art. 17.

I limiti di impegno autorizzati a partire dall'esercizio 1979 dall'art. 4, lettera *a*) e *b*), della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, rispettivamente di L. 800.000.000 per gli interventi in conto interessi di cui all'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, e di L. 200.000.000 per gli interventi in conto interessi di cui all'art. 3 della legge medesima, sono unificati in un unico capitolo di spesa di nuova istituzione, dotato di uno stanziamento annuo di L. 1.000.000.000, al quale faranno capo indistintamente tutte le iniziative di spesa assunte dalla Regione con riferimento ad entrambi gli interventi.

Art. 18.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti ispettorati sentito il parere di un'apposita commissione provinciale, presieduta dal presidente della provincia o da un suo delegato e composta di rappresentanti delle organizzazioni cooperative, professionali, dei produttori e sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta regionale su designazione delle organizzazioni medesime.

La commissione si riunisce presso la sede della provincia; le sedute delle commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti ».

I pareri preventivi finora espressi ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1973, n. 29, e degli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, dalle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, sono demandati ai consigli dei produttori e lavoratori di cui all'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 5 della legge 4 aprile 1973, n. 20, modificato dal precedente comma del presente articolo concorrono, con la espressione di un parere consultivo, alla formazione dei programmi regionali riguardanti nuove opere di bonifica, infrastrutture aventi prevalente interesse agricolo e impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici e loro sottoprodotti.

Il primo comma dell'art. 55 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Fino alla costituzione dei competenti uffici tecnici dei comitati comprensoriali, le funzioni che la presente legge attribuisce ai comitati comprensoriali stessi saranno svolte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio con il concorso dei consigli dei produttori e lavoratori agricoli di cui al precedente art. 4 ».

Art. 19.

L'autorizzazione di spesa di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, per il triennio 1979-81 a favore dell'E.R.V.E.T. S.p.a. è elevata a complessive L. 9.200.000.000 di cui L. 1.650.000.000, in ragione di L. 550.000.000 annui, sono destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'ente e L. 8.000.000.000 sono destinate a favorire l'attività dell'ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo.

L'autorizzazione complessiva relativa all'esercizio finanziario 1979 ammonta a L. 4.200.000.000 comprese L. 1.300.000.000, già autorizzate con legge regionale 5 giugno 1975, n. 43, e trasferite all'esercizio 1979 a norma del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42.

Art. 20.

Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a norma della legge 8 luglio 1950, n. 484, è disposta, per l'esercizio 1979, un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 150.000.000.

Art. 21.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » modificata dall'art. 4 della legge regionale « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali ecc. », n. 55 del 29 dicembre 1978, sono disposte per gli anni 1980 e 1981 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) concorso negli interessi sui crediti di esercizio: lire 900.000.000 in ciascuno dei due anni; totale L. 1.800.000.000;

b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia: L. 100.000.000, in ciascuno dei due anni; totale lire 200.000.000

Art. 22.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13: « Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado » è disposta per l'esercizio finanziario 1979 l'autorizzazione di spesa di lire 500.000.000.

Art. 23.

Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

« I beni mobili e le attrezzature, che rientrano nel progetto delle opere e degli impianti a totale carico della regione, sono direttamente acquisiti alla proprietà della società SIVALCO S.p.a. al momento dell'acquisto, fatta salva la consegna alla regione di una corrispondente dotazione di mobili ed attrezzature in buono stato di conservazione al termine della concessione ».

Fra il terzo e il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere in acconto alla concessionaria SIVALCO S.p.a. la quota parte della spesa autorizzata dal presente articolo destinata a finanziare l'avviamento produttivo ed il servizio di vigilanza, subordinatamente alla approvazione degli atti di concessione, della convenzione di cui al successivo comma, nonché alla concessione del diritto di superficie da parte del comune di Comacchio a norma del successivo art. 3 ».

Art. 24.

Ai fini della sottoscrizione di quote azionarie nella SIVALCO S.p.a. di Comacchio in adempimento agli impegni discendenti dall'accordo parasociale allegato alla legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 25.

Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano-romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), ed art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, nonchè dell'art. 57, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi 1980 e 1981 una autorizzazione globale di spesa di L. 2.450.000.000.

Art. 26.

Per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi, nonché ai comitati comprensoriali ed alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10, e 9 gennaio 1975, n. 1, è autorizzata per il solo esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 100.000.000.

Art. 27.

E' autorizzata per gli esercizi finanziari 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per l'attuazione degli interventi e la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2: « Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici ».

La erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1974, n. 2, viene disposta in ragione del 90 % dell'ammontare del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori ed il restante 10 % sulla base della omologazione degli atti di collaudo o dei certificati finali di regolare esecuzione.

Art. 28.

Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, è modificato nel modo seguente:

« Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60.000.000 autorizzato dalla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 "Concessione di contributi a favore di comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed amministrative" è elevato a L. 100.000.000 e decorrerà anzichè dall'esercizio 1979, dall'esercizio 1980 ».

Art. 29.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDROSER S.p.a. costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, per un ulteriore importo di L. 750.000.000.

Art 30.

Per consentire il completamento del traferimento dell'abitato di Succiso in comune di Ramiseto, a norma delle leggi regionali 27 aprile 1976, n. 20 e 24 agosto 1977, n. 36, è disposta, per l'esercizio finanziario 1979, l'autorizzazione di spesa di L. 600.000.000.

Art. 31.

A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57: « Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna », è disposta, per il biennio 1980-81, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 500.000.000, ad integrazione di quanto autorizzato dall'art. 22 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.

Art. 32.

Per gli interventi di cui all'art. 9, lettera *a*), della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19: « Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative », concernenti la costruzione a proprio totale carico della Regione di opere, impianti ed attrezzature è autorizzata, per l'esercizio 1979, un'ulteriore spesa di L. 125.000.000.

Art. 33.

Per fare fronte agli oneri connessi alla risoluzione contrattuale anticipata delle concessioni pluriennali di servizi di autolinee gestiti da imprese private, è autorizzata a norma dell'art. 186 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, la spesa di L. 1.174.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 34.

Per la concessione di contributi in conto capitale a favore di comuni, province e loro consorzi, per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è disposta, ad integrazione di quanto autorizzato dall'art. 30 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, un'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 1979, di L. 140.000.000.

Art. 35.

Il limite di impegno autorizzato dalla legge regionale 28 agosto 1977, n. 37, art. 3, lettera *b*): « Assegnazione di fondi ai comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari » è ridotto di L. 40.000.000 annui. Ad esso viene data decorrenza a partire dall'esercizio 1979.

Art. 36.

Per lo svolgimento delle attività di promozione educativa e culturale per adulti previste dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento ai corsi di orientamento musicale, ai corsi di alfabetizzazione ed ai corsi monografici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 600.000.000.

Art. 37.

Per i fini di cui alla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43 « Contributo all'orchestra stabile dell'Emilia Romagna », è disposto, per il triennio 1979-81, un'autorizzazione complessiva di spesa di L. 150.000.000 di cui L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

Art. 38.

Per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla legge regionale 4 marzo 1974, n. 10: « Celebrazione del XXX Anniversario della Resistenza » è disposta, per l'esercizio finanziario 1979, un'autorizzazione di spesa di L. 40.000.000.

Art. 39.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 ad intervenire per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici in agricoltura a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, e dell'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni per una spesa complessiva di L. 170.000.000.

Art. 40.

Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono trasferite all'esercizio finanziario 1979, a seguito della mancata assunzione dell'impegno definito nel corso dell'esercizio finanziario 1978.

a) L. 1.000.000.000. — Contributi alla S.I.VAL.CO. S.p.a. per lo sviluppo e la valorizzazione della itticoltura nelle acque interne lagunari. Legge regionale 25 febbraio 1973, n. 13, modificata dall'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15. Cap. 24110.

b) L. 2.000.000.000. — Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la S.I.VAL.CO S.p.a. legge regionale 25 maggio 1973, n. 13, modificata dall'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15. Cap. 24140.

c) L. 1.000.000.000. — Contributi in capitale ai fini della costruzione, ammodernamento e potenziamento di stalle sociali, di organici complessivi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni e di centri di allevamento a carattere interaziendale. Articoli 3 e 4 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29; art. 1, primo comma, lettera *b*) della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17. Cap. 10650.

d) L. 250.000.000. — Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e loro consorzi. Legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3, rifinanziata con l'art. 31 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15. Cap. 57500.

e) L. 500.000.000. — Contributi in capitale ai comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. Legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, rifinanziata con l'art. 30 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15. Cap. 57550.

f) L. 500.000.000. — Spese per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica. Legge regionale n. 54 del 1978 (c.n.i.).

In sede di reiscrizione degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzato il seguente storno di fondi:

Cap. 24110: aumento da L. 1.000.000.000 a L. 1.120.000.000.

Cap. 24140: riduzione da L. 2.000.000.000 a L. 1.880.000.000.

Art 41

L'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28: Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico », è così modificato:

« I contributi di cui al precedente art. 4 sono erogati in soluzione unica sulla base della deliberazione consiliare di concessione e del decreto di assegnazione dei termini di ultimazione delle opere e di stipulazione dei contratti di acquisto. Il decreto stesso autorizza a tal fine l'emissione di ordini di accreditamento a favore dei rappresentanti legali degli enti beneficiari i quali agiscono in qualità di funzionari delegati a norma degli articoli 66 e seguenti, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e del relativo regolamento di attuazione.

L'approvazione delle iniziative di spesa ammesse a contributo, nonché l'approvazione dei relativi contratti spetta ai

competenti organi decisionali degli enti beneficiari. La liquidazione ed erogazione delle spese spetta al funzionario delegato. Alla liquidazione delle spese il funzionario delegato provvede sulla base dei certificati di liquidazione e dei relativi stati d'avanzamento e fatture d'acquisto, regolarmente vistati dalla direzione dei lavori, nonché dei rogiti d'acquisto degli immobili.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 a carico degli esercizi 1980-81 ».

Art. 42.

Per l'esercizio finanziario 1979 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti ortopedici Rizzoli — ente ospedaliero con sede in Bologna — delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale « Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli ».

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione «Officine» dell'ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli » di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979 entro il limite massimo di L. 5.400.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della sanità, dell'opera nazionale invalidi di guerra, nonché di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al cap. 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, integrato, se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di giunta.

La giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla regione in conseguenza della fidejussione prestata.

Art. 43.

In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni in materia di agevolazioni di credito a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il presidente della giunta regionale è autorizzato

a) a stipulare apposite convenzioni con i rappresentanti degli istituti ed enti finanziatori per la fissazione dei tassi praticati dagli istituti ed enti medesimi nelle operazioni di credito agevolato in materia di agricoltura ed alimentazione assistite dal concorso regionale, entro il limite massimo stabilito dalle competenti autorità statali a norma dell'art. 109, secondo comma;

b) a variare, con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la competente commissione del consiglio regionale, i tassi agevolati posti a carico dei beneficiari nelle operazioni di cui alla precedente lettera *a*) in relazione al mutare delle condizioni del mercato finanziario ed agli obiettivi della programmazione regionale e nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente normativa statale, in riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento prevista dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Le nuove misure dei tassi determinate ai sensi del comma precedente si applicano alle operazioni il cui nulla osta sia di data successiva a quella di adozione delle misure stesse.

Art. 44.

Il riferimento all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, contenuto nell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 55, primo comma: « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali ecc. ... assunto in coincidenza con il secondo provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978-81 », deve intendersi rettificato in « art. 9 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 ».

Art. 45.

Alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31: « Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola » sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui al precedente comma possono essere altresì erogati:

per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse o mobili con copertura in materia plastica per la protezione delle colture di pregio, comprese le piante officinali »;

dopo la lettera *c*) dell'art. 5 della legge medesima è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) acquisto di impianti per l'irrigazione di aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo o frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali;

e) acquisto di reti antigrandine »;

dopo il primo comma dell'art. 7 della legge medesima, è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere altresì finanziati progetti per il potenziamento di laboratori per la ricerca applicata riguardante le produzioni considerate dalla presente legge gestiti da enti pubblici o di diritto pubblico, da consorzi o da associazioni dei produttori ».

Art. 46.

Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, viene sostituito dal seguente:

« Il 90 % del fondo regionale per il diritto allo studio è ripartito annualmente fra i comuni della regione con il seguente criterio:

il 78 % è ripartito fra tutti i comuni sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni comune, del numero della popolazione risidente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni comune;

il 19 % è ripartito tra i comuni sede di istituti di scuola media superiore, in quanto ad essi spetta l'organizzazione del servizio di mensa e l'attribuzione di sussidi didattici, sulla base del numero degli iscritti agli istituti medesimi;

il 3 % è ripartito tra i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, sulla base del numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia di ogni comune, del numero della popolazione residente in età dell'obbligo, del numero degli iscritti alla scuola media superiore, residenti in ogni comune.

Il 10 % del fondo regionale per il diritto allo studio viene utilizzato direttamente dalla giunta regionale per interventi relativi al funzionamento dei convitti scuola in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e secondaria superiore, e per interventi a carattere promozionale e straordinario ad integrazione di iniziative dei comuni ».

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, viene modificato come segue:

« A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale, per le attività estive ed invernali a favore dei minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che persegue prioritariamente il fine di favorire la predisposizione dei servizi estivi ed invernali per minori, promuovendone al tempo stesso il riequilibrio territoriale ».

Il sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1979 il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, viene ripartito annualmente dalla giunta regionale tra i comuni in base ai seguenti criteri:

a) una quota-parte non inferiore al 40% da destinare in quote-rette da L. 60.000 ciascuna da ripartirsi in maniera proporzionale al numero complessivo dei minori, residenti nel territorio regionale, che abbiano usufruito, nell'anno di competenza, di un soggiorno di vacanza con pernottamento. L'assegnazione successiva delle quote-rette attribuite ad ogni singolo comune, viene definita, a livello locale, attraverso commissioni consiliari comprensive anche delle minoranze.

b) una quota-parte non inferiore al 50 % da ripartirsi in maniera proporzionale alle spese sostenute per la gestione dei servizi estivi diurni per minori, residenti nel territorio comunale. Tali servizi possono essere gestiti direttamente dal comune e da altri enti ed associazioni che perseguono fini socio-educativi, nell'ambito di una valutazione comune, effettuata a livello locale, delle esigenze del territorio.

Per l'assegnazione di detti contributi, al fine di mantenere lo scopo promozionale di riequilibrio, vengono fissate le seguenti quote massime da ammettere al riparto:

L. 80 milioni per ogni gestore di uno o più soggiorni estivi diurni, qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal gestore stesso superi la somma di L. 150 milioni;

L. 60 milioni qualora l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal gestore di uno o più soggiorni estivi diurni, superi i 60 milioni e sia inferiore ai 150 milioni;

c) una quota-parte non superiore al 5 % in maniera proporzionale alle spese programmate per brevi soggiorni guidati, durante il periodo scolastico (non riconoscibili nelle gite scolastiche), effettuati in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

Qualora l'ammontare delle richieste presentate dai comuni, venga a limitare lo scopo promozionale di riequilibrio del contributo verranno fissate quote massime da ammettere al riparto.

I dati di cui ai punti a), b), c), sono documentati con apposite deliberazioni della giunta comunale da trasmettere alla Regione entro il termine massimo del 1° ottobre dell'anno di competenza ».

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Il riparto dei fondi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente legge è disposto, entro il mese di gennaio di ogni anno, con atto della giunta regionale.

La erogazione dei fondi è effettuata trimestralmente in via anticipata. La prima erogazione trimestrale ha luogo alla intervenuta approvazione della deliberazione di giunta dianzi richiamata ».

Art. 47.

In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale la regione Emilia-Romagna provvede, limitatamente all'anno 1979, a destinare il fondo sanitario regionale agli enti utilizzatori di cui al quarto comma dell'articolo 52 della legge medesima secondo le seguenti modalità:

a) alla assegnazione dei fondi di cui al capitolo del bilancio di previsione 1979, n. 50760: « Interventi per l'attuazione dei piani psichiatrici comprensoriali » si provvede ai sensi della legge regionale 31 luglio 1978, n. 25: « Riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica »;

b) alla utilizzazione dei fondi di cui ai seguenti capitoli di spesa:

n. 52200: « Spese correnti degli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna »;

n. 52250: « Fondo di riserva regionale di cui all'art. 10, terzo comma della legge regionale n. 20/76 per fare fronte ad eventi straordinari ed imprevedibili »;

n. 50780: « Spese destinate al completamento di strutture ed alla acquisizione di attrezzature per la realizzazione della assistenza sanitaria »;

n. 52300: « Spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati con la Regione »;

n. 52400: « Spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti di aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero, secondo le norme di cui al regio decreto 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831 »;

n. 52500: « Spese per il rimborso delle quote determinate ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati od in classi diverse da quelle convenzionate »;

n. 52800: « Somme rimborsate ai soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, per partite erroneamente iscritte a ruolo (legge regionale 14 maggio 1975, n. 30),

si provvede ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) alla utilizzazione delle somme di cui al seguente capitolo di spesa, n. 57850: « Riparto fra gli enti locali, gli istituti mutualistici e le altre istituzioni pubbliche operanti sul territorio che svolgono attività in materia sanitaria della quota del fondo sanitario ad essi spettante a norma del terzo e quarto comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 », si provvede mediante deliberazione della giunta regionale, sulla base dei piani economici contabili presentati dagli enti stessi a norma dell'ultimo comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei rendiconti trimestrali di cui al penultimo comma del medesimo articolo;

d) alla utilizzazione delle somme di cui al seguente capitolo di spesa, n. 50750: « Spese per l'organizzazione e la ridistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione e di specifici interventi di assistenza sanitaria » (c.n.i.) si provvede mediante atto deliberativo di giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 48.

L'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

« Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, costituito da:

a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a L. 750.000 mensili;

b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:

L. 260.000 mensili per ogni consigliere, fino a un massimo di dieci consiglieri;

L. 240.000 mensili per ogni consigliere oltre al decimo ».

Le lettere a), b) e c) dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, sono così sostituite:

« a) L. 700.000 mensili, ai gruppi comprendenti un consigliere;

b) L. 900.000 mensili ai gruppi comprendenti due consiglieri;

c) L. 1.000.000 mensili ai gruppi comprendenti da tre a cinque consiglieri;

d) L. 1.200.000 mensili ai gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri ».

I contributi sono corrisposti ai gruppi consiliari nelle misure indicate nei commi precedenti, a far tempo dal 1° gennaio 1979.

A far tempo dal 1° gennaio 1980, i contributi di cui ai commi precedenti sono aumentati del ventiquattro per cento.

Per l'esercizio 1979, sulla base della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata una spesa di L. 311.040.000, con una maggiore spesa, rispetto all'esercizio 1978, di L. 79.200.000.

Per gli esercizi 1980 e 1981, sulla base della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata una spesa di L. 385.690.000 annue, pari a complessive lire 771.380.000, con una maggiore spesa, rispetto all'esercizio 1978, di L. 153.850.000 annue, corrispondenti ad una maggiore spesa complessiva di L. 307.700.000.

Art. 49.

Per l'assolvimento delle funzioni, già di competenza degli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale di cui all'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, a partire dal 1° aprile 1979 la Regione è autorizzata a provvedere mediante atto della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, alla assegnazione agli enti locali dei fondi necessari anche in attesa delle corrispondenti assegnazioni statali. Con lo stesso atto sarà provveduto al prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e dal fondo di cassa, a favore del cap. 68150: « Spese per garantire le prestazioni degli enti compresi nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dal 1° luglio 1978, (articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » previsto « per memoria ».

Art. 50.

Qualora alla data del 1° aprile 1979 fissata dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per il completamento delle procedure di trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti nazionali di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o ad una successiva data fissata da un nuovo provvedimento legislativo statale, non siano ancora stati emanati i decreti di trasferimento, la Regione è autorizzata a provvedere alla continuità delle prestazioni già di competenza degli enti suddetti, con atto di giunta, sentita la commissione consiliare competente, ed utilizzando i presidi e le strutture degli enti stessi, anche in attesa delle corrispondenti assegnazioni statali. A tal fine sono autorizzate a favore dei responsabili degli enti sopracitati, agenti in qualità di funzionari delegati della Regione, aperture di credito per gli importi rite-

nuti necessari, a valere sul cap. 05640 « Spese per garantire le prestazioni degli enti compresi nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dal 1° luglio 1978 (art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) », previsto per memoria, che sarà dotato di mezzi finanziari mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e dal fondo di riserva di cassa.

Le corrispondenti assegnazioni statali disposte dall'art. 113, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, saranno introitate sul cap. 03070 previsto sullo stato di previsione delle entrate per memoria.

Art. 51.

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 51.238.108.919 nel triennio 1979-81 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1979-81, stato di previsione delle entrate, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nell'allegato prospetto *A*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 aprile 1979

TURCI

(Omissis).

(5031)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1979, n. **11.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *aprile* 1979).

(Omissis).

(5032)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1979, **n. 11.**

Istituzione dei centri dei servizi culturali e sociali della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro dell'impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse presenti nel suo territorio, la regione Campania, anche allo scopo di promuovere ed indire nuovi processi di gestione e di autoformazione nei settori di cui all'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, si avvale dei centri di servizi culturali e sociali trasferiti con la deliberazione del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972, nonché di quelli che saranno istituiti a norma dell'art. 3 della presente legge.

Gli edifici all'uopo costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, le biblioteche, le emeroteche ed ogni altra struttura già in dotazione dei centri medesimi — trasferiti alla regione Campania, in esecuzione della deliberazione C.I.P.E. di cui al comma precedente, con atti formali e con la partecipazione del rappresentante della citata Cassa per il Mezzogiorno — rimangono acquisiti al patrimonio della Regione per la specifica destinazione, nonché per lo svolgimento di ogni compatibile attività culturale e sociale.

Art. 2.

Nell'ambito del piano regionale di programmazione pluriennale elaborato dalla Regione, i centri dei servizi culturali e sociali, su direttive dell'assessorato competente, in collaborazione con gli organi distrettuali scolastici, con gli enti locali, con i sindacati, con i consigli di quartiere o di zona, con le comunità montane e con altri organismi di produzione culturale:

svolgono attività di ricerca e documentazione sulle realtà socio-culturali del territorio;

compiono studi ed analisi per fornire, con metodo partecipativo, efficaci elementi di valutazione per la soluzione delle problematiche emergenti dalle realtà territoriali nei settori socio-educativo e dei beni culturali;

promuovono iniziative di animazione culturale collegate direttamente ai bisogni della comunità, nell'ambito dell'area distrettuale o interdistrettuale;

assicurano, mediante le dotazioni già esistenti, un servizio di ricerca e di documentazione sul territorio.

Art. 3.

I centri operano in una dimensione territoriale, corrispondente ad uno o più distretti scolastici, secondo una distribuzione proporzionale per province, che tenga conto degli indici demografici e delle condizioni socio-culturali ed economiche di ciascuna.

Art. 4.

Il centro, con annessa biblioteca ed emeroteca, ove esistano, ha sede, nel caso in cui la sua dimensione territoriale coincida con la sfera di competenza del consiglio distrettuale scolastico, nel luogo in cui opera il consiglio stesso.

Qualora l'ambito operativo del centro corrisponda alla circoscrizione di più distretti scolastici, la sede viene stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Nell'ambito del programma pluriennale della Regione, i centri, sentiti gli enti locali, le formazioni sociali presenti nell'area territoriale di competenza, nonché i competenti consigli scolastici distrettuali, formulano, entro il 30 aprile di ogni anno, le loro proposte di attività annuali che saranno sottoposte all'approvazione della giunta e del consiglio regionale, secondo la normativa per l'attuazione del diritto allo studio.

Art 6.

Ciascun centro ha un organico costituito da non meno di tre e non più di cinque operatori oltre al segretario, in relazione alle esigenze del territorio di intervento, in conformità a quanto sarà stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge.

Per il funzionamento dei centri, la Regione può avvalersi, nei limiti della dotazione organica stabilita nel precedente comma:

a) del personale già operante nei centri dei servizi culturali e sociali;

b) di altro personale in servizio presso gli uffici regionali.

Art. 7.

Il personale in servizio presso i centri dei servizi culturali e sociali operanti in Campania, secondo l'organico degli stessi alla data della deliberazione del C.I.P.E. del 12 dicembre 1972, in forza dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è immesso nel ruolo organico regionale, previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolamento d'esecuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 69/9 del 26 febbraio 1976.

Art. 8.

Il personale di cui all'art. 7 è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti ai livelli funzionali, di cui all'allegata tabella *A*.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente comma nel ruolo della giunta regionale della Campania, la dotazione organica è incrementata, per ciascun livello, del numero di unità indicate nell'allegata tabella ***A***.

Art. 9.

Per i centri da istituirsi sarà utilizzato personale dipendente dalla Regione, purché in possesso della necessaria qualificazione, da accertarsi previo espletamento di una apposita prova di accertamento qualitativo, secondo le modalità da fissarsi dalla giunta regionale. Eventuale assunzione di altro personale avverrà in base a pubblico concorso, nei limiti della dotazione organica in atto.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito, per il 1978, in L. 68.000.000 e farà carico ai capitoli numeri 25, 26 e 28 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978, i quali vengono rispettivamente incrementati di L. 60.000.000, L. 4.000.000, L. 4.000.000, con contestuale riduzione di L. 16.000.000 e L. 52.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti di cui ai capitoli 626 e 845 dello stesso stato di previsione della spesa.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 11.
Norma transitoria

Eventuali forme associative tra comuni, promosse dalla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, potranno prevedere, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, la gestione da parte dei comuni associati dei centri dei servizi culturali e sociali operanti nel loro territorio.

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 febbraio 1979

RUSSO

TABELLA *A*

Qualifica di appartenenza	Livello funzionale di inquadramento	Numero unità
Responsabile, animatore e operatore	concetto	60
Segretario	esecutivo	8

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1979, n. **12**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14: « Istituzione della consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello statuto della regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è costituita la consulta regionale per la condizione della donna, composta:

a) dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato;

b) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

c) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da una rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;

e) dalle rappresentanti delle organizzazioni femminili dei partiti che concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale;

f) da una rappresentante per ogni associazione o movimento femminile a carattere nazionale o regionale istituzionalmente finalizzati al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti alla condizione della donna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 febbraio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1979, n. **13**.

Integrazione alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente: « Istituzione delle comunità montane in Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'art. 20 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 20-*bis*. — La Regione prevede, nel proprio bilancio, un fondo per l'assegnazione di contributi alle comunità montane, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.

La ripartizione del fondo tra le comunità è effettuata:

a) per il 50 % in parti uguali;

b) per il 50 % in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascuna comunità.

Alla determinazione della ripartizione in conformità dei parametri precedenti, provvede annualmente, con propria deliberazione, la giunta regionale.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1978, ammontante a L. 1.500.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 103 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, che presenta la necessaria disponibilità, mentre, per gli anni successivi, si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quantificandone l'ammontare con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 febbraio 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1979 n. **14.**

Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'immediata utilizzazione dei fondi resi disponibili dall'art. 7, lettera *b*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, per la concessione di agevolazioni ad iniziative alberghiere, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data 6 marzo 1976, per potenziare e qualificare anche le attività turistiche ed elevare i livelli occupazionali nel settore, la regione Campania può concedere mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, in applicazione dell'art. 45 del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno, decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.

Le agevolazioni sono concesse:

a) agli enti locali e loro consorzi e agli enti pubblici per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti termali e congressuali;

b) alle organizzazioni cooperativistiche e sociali per la realizzazione e l'ammodernamento di case per ferie dei lavoratori, di ostelli per la gioventù, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero;

c) ad operatori singoli od associati, a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri operanti nel settore per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di ostelli per la gioventù, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni avviene previo accertamento della rispondenza dei progetti e della natura dei soggetti interessati alle norme della legislazione vigente, e può estendersi anche alle attrezzature e servizi complementari turistici, compresi gli impianti termali, relativi alle opere indicate, in particolare se realizzate in forme associative.

All'erogazione dei mutui provvedono gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, attraverso anticipazioni agli stessi da parte della Regione, regolate da apposite convenzioni, che saranno definite dalla giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

La concessione è riconosciuta a quegli operatori e a quegli enti che non hanno ottenuto altre agevolazioni, per i medesimi scopi e destinazioni, riferite alle singole unità costituenti lo intero complesso.

Art. 4.

Mutui a tasso agevolato

I mutui a tasso agevolato, di durata non superiore a 20 anni, vengono concessi nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale e, comunque, la misura del mutuo non dovrà eccedere i 3 miliardi.

La spesa per l'acquisto del terreno e dell'immobile da destinare ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore al 10 % delle spese ammissibili per le grandi iniziative, e al 15 % per le medie e piccole iniziative.

Il tasso di interesse è determinato nella misura del 5,50 % annuo.

Art. 5.

Maggiorazione dei mutui

La Regione può autorizzare l'istituto di credito ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 % della spesa ammessa ai finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa per le opere di ristrutturazioni relative alle tipologie indicate nell'art. 2, lettera *c*), della presente legge.

Le ristrutturazioni di cui al comma precedente, che comportano un miglioramento dei servizi legato ad un incremento dei livelli occupazionali, saranno privilegiate nell'ordine degli interventi.

Art. 6.

I contributi in conto capitale vengono erogati dalla Regione nella misura massima del 15 % della spesa accertata che, comunque, sarà riconosciuta in misura non superiore a lire 3 miliardi, in base alla relativa documentazione ed alle risultanze dei controlli effettuati a cura del servizio turismo.

Art. 7.

Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale debbono essere dirette alla giunta regionale - Servizio turismo, tramite i sindaci dei comuni interessati all'insediamento alberghiero, che provvedono a trasmettere al servizio turismo della giunta regionale entro trenta giorni, accompagnate dal parere della giunta comunale, sentito l'E.P.T. competente per territorio.

Al termine dei trenta giorni, i sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande corredate della debita documentazione alla giunta regionale - Servizio turismo, anche senza parere. In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

Le istanze vengono avviate ad istruttoria bancaria, a scadenza trimestrale, con deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'assessore al turismo, sentita la commissione consiliare competente, che è tenuta a pronunciarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della proposta dell'assessore al turismo, e, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

Art. 8.

Modalità di concessione

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione adottata dalla giunta, su proposta dell'assessore al turismo.

Il decreto di concessione stabilisce le clausole operative tecniche alle quali dovrà attenersi ciascun beneficiario, nonché i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 9.

Disciplina della concessione: decadenza

L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione, pena la decadenza del beneficio. Per comprovati motivi di necessità, il presidente della giunta, su proposta dell'assessore al turismo, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga non superiore a mesi sei.

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge disposti in favore dei proprietari degli immobili, di cui al precedente art. 3, è subordinata all'iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Nel caso che il beneficiario non sia proprietario dell'immobile, può offrire altro tipo di garanzie reali o personali.

Art. 10.

Revoca della concessione

La concessione è revocata con decreto motivato dal presidente della giunta regionale, su conforme proposta dell'assessore al turismo, nei seguenti casi:

a) quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

b) quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

c) quando vengano accertate gravi violazioni di leggi sociali e di norme urbanistiche.

Le quote eventualmente già erogate dovranno essere recuperate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 11.

Vincolo alla destinazione

Gli immobili oggetto dei finanziamenti saranno vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo.

Il vincolo a favore della Regione è reso pubblico mediante trascrizione a cura dell'istituto bancario presso il competente ufficio dei registri immobiliari, previa l'osservanza di quanto prescritto dalle norme di legge vigenti in materia.

Il presidente della giunta della regione, su proposta dell'assessore al turismo, e previo parere della commissione consiliare competente, può autorizzare il mutamento della destinazione stessa anche prima della scadenza del mutuo, quando sia dimostrata l'impossibilità e la non convenienza della destinazione stessa.

Il mutamento della destinazione è subordinato all'estinzione anticipata totale del mutuo.

Art. 12.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in lire 50 miliardi per il 1978, e graverà sul capitolo n. 565, titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di nuova istituzione, con la denominazione: « Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari, ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 », previamente dotato dello stanziamento di lire 50 miliardi, mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al cap. 139 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari ammontare.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, il cui ammontare sarà determinato con la legge di bilancio, in relazione alle assegnazioni di quota parte dei fondi di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 13.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, lo stanziamento di cui al cap. 565 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, per la parte non impegnata entro il termine dell'esercizio, viene reiscritta alla competenza dell'esercizio finanziario 1979, per le medesime finalità.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse agli operatori turistici di cui al precedente art. 2, secondo le direttive ed i criteri allegati.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta, su proposta dell'assessore al turismo e sentita la commissione consiliare competente, provvede, ove necessario, a modifiche ed aggiornamenti delle direttive e dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 15.

Gli operatori turistici che hanno presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno ed alla Regione per ottenere i benefici di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative turistico-ricettive, per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria, da parte della Cassa medesima, alla data del 6 marzo 1976, e quelli che hanno presentato domanda alla Regione dopo l'entrata in vigore della legge n. 183 del 2 maggio 1976, possono essere ammessi a godere delle agevolazioni di cui al precedente art. 1, anche se i lavori sono ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 febbraio 1979

RUSSO

(*Omissis*).

(6345)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792120)